

ACCORDO

In Milano, il giorno 23 settembre 2016

Tra

Banca Popolare di Milano, anche in qualità di Capogruppo

e

La Delegazione Sindacale di Gruppo e gli Organismi Aziendali costituiti dalle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/CGIL, Sinfub, Uilca e Unisin Falcri – Silcea


Premesso che:

- In data 16 maggio 2016 il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano, anche in qualità di società capogruppo, ha approvato il Piano Strategico 2016 - 2019 *"La Nuova Grande Banca – Il Futuro che Vogliamo"* che è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali nell'incontro congiunto del 17 maggio 2016.
- In data 24 maggio i rispettivi Consigli della Banca Popolare di Milano e del Banco Popolare hanno approvato il progetto di fusione delle due banche per la costituzione di una nuova società bancaria.
- Le Parti hanno preso atto che il Piano Strategico prevede complessivamente fra le due compagini societarie circa 1.800 esuberanti e che è stata data disponibilità ad una gestione su base volontaria. In relazione a ciò e subordinatamente al concretizzarsi della prevista operazione straordinaria di aggregazione societaria sopra richiamata, al fine di favorire una preventiva risoluzione delle tensioni occupazionali di cui all'alinea che precede, le Parti ritengono opportuno avviare sin d'ora un confronto finalizzato ad individuare soluzioni che consentano di gestire le previste uscite volontarie del personale del Gruppo BPM, tenendo conto della specificità delle caratteristiche della platea interessata relativamente alle condizioni di accesso al trattamento pensionistico.
- Le Parti si danno atto dell'opportunità di ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore del credito di cui all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014 su base esclusivamente volontaria e secondo le modalità e le condizioni previste nel presente accordo.
- La contrattualizzazione della materia oggetto della presente intesa rientra tra le competenze della Delegazione di Gruppo, ai sensi del CCNL e del Contratto Collettivo di secondo livello del Gruppo Banca Popolare di Milano del 28 gennaio 2016.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and length, representing the different parties mentioned in the document.

Articolo 2 Perimetro dell'operazione

Tenuto conto di quanto indicato in premessa in merito alla numerosità delle risorse individuate come esuberanti nell'ambito del Piano Strategico, le Parti hanno valutato l'opportunità di consentire ai dipendenti del Gruppo Banca Popolare di Milano di accedere a forme di esodo volontario in via preventiva fino a un obiettivo massimo di uscite pari a n. 585.

I soggetti interessati sono i destinatari del CCNL 31 marzo 2015 per i Quadri Direttivi e il personale appartenenti alle Aree Professionali nonché del CCNL 13 luglio 2015 per i Dirigenti – per i quali restano ferme le normative di legge e di contratto loro applicabili - che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'AGO entro il 2022.

Articolo 3 Adesione al Fondo di Solidarietà

Le Parti concordano l'accesso su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per tutti coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2022 per l'accesso al trattamento pensionistico AGO.

Ai lavoratori che faranno richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà secondo le modalità del presente accordo verranno erogate le prestazioni straordinarie secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014.


La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa presentazione, entro il termine tassativo del 31 gennaio 2017, dell'allegato modulo (all. 1), avviene con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso e nelle seguenti date:

- 30 giugno 2017 per una percentuale massima rispetto all'obiettivo del 25%,
- 31 dicembre 2017 per una percentuale massima rispetto all'obiettivo del 25%,
- 30 giugno 2018 per una percentuale massima rispetto all'obiettivo del 25%,
- 31 dicembre 2018 fino a concorrenza del 100% dell'obiettivo.

con ingresso, compatibilmente con i massimali numerici di cui sopra, nella prima finestra utile, per coloro che maturino i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà (art. 5, comma 1, lettera b) Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014) entro ciascuna delle date sopra indicate.

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà, di cui al presente articolo, saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità progressiva:

- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità;
- genitori titolari di assegno ex art. 6 Cassa Sociale BPM per figli portatori di handicap;
- maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
- e, in via subordinata, della maggiore età anagrafica.



2

Qualora detti criteri non siano sufficienti si farà ricorso alla maggiore tempestività nella presentazione del modulo di cui all'all. 1.

Le Parti si incontreranno entro la data del 19 dicembre 2016 per verificare i livelli di adesione al Fondo di Solidarietà.

Articolo 4 Trattamenti economici e normativi accessori

1. Incentivo

Al personale con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà riconosciuta in caso di accoglimento della domanda di accesso, una incentivazione all'esodo sotto forma di erogazione mensile lorda, da quantificarsi nella misura necessaria a garantire – in cumulo alle prestazioni straordinarie del fondo di cui all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014– un trattamento netto economico pari al 85 % della retribuzione netta dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno come definita dall'art. 6 che segue.

Tale incentivo troverà erogazione per il periodo di effettiva permanenza al Fondo di Solidarietà.

2. Fondi di Previdenza

Per tutti coloro che accedono al Fondo di Solidarietà, le Aziende garantiscono il versamento rateale dei contributi datoriali al Fondo pensionistico integrativo secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà.


Gli aderenti al Fondo di Solidarietà potranno variare la linea di investimento con le stesse modalità del Personale in servizio.

In alternativa alla prosecuzione del versamento dei contributi al Fondo pensionistico integrativo, potrà essere riconosciuto, a richiesta del dipendente interessato, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà, calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto al percepimento del trattamento pensionistico A.G.O.; tale importo viene erogato a titolo di incentivazione all'esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

3. Prestazioni e coperture sanitarie

Le Parti firmatarie del presente Verbale convengono sul fatto che le coperture assistenziali fornite dalle rispettive Casse/Assicurazioni ai dipendenti abbiano vigore anche durante tutto il periodo in cui le singole risorse permangono all'interno del Fondo di Solidarietà, alle stesse condizioni in essere per il personale dipendente.

Qualora il contributo aziendale alla copertura sanitaria fosse erogato in forma di percentuale sulla retribuzione, sarà presa a riferimento l'ultima retribuzione percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.



4. Condizioni finanziarie e bancarie

Per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, al Personale interessato vengono garantite le condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, sui finanziamenti e sui rapporti in essere. Al momento dell'effettivo pensionamento tali condizioni verranno parificate a quelle tempo per tempo applicate al Personale in quiescenza.

5. Ripristino a tempo pieno del Personale a Part Time

In riferimento al Personale a part-time che accedesse volontariamente alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà secondo le previsioni del presente Verbale, le Aziende accoglieranno il ripristino del rapporto di lavoro a full time per l'ultimo mese intero precedente le dimissioni.

Articolo 5 Fruizione di ferie, festività soppresse e banca ore

Il personale aderente dovrà fruire integralmente le ferie, le festività soppresse e la banca ore, così da non presentare residui al momento della cessazione.

Articolo 6 Definizioni

Ai fini del calcolo del trattamento netto di cui all'art. 4.1, verrà presa in esame la Retribuzione Netta a valere sulla Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) intesa come la somma delle voci retributive fisse (da Contratto Nazionale e di origine aziendale), con esclusione di quelle non ricorrenti e variabili (es. Premio Aziendale, Sistema Incentivante e Bonus) e di ogni importo riconosciuto a diverso titolo (es.: rimborso spese, indennità, ecc.).

Si definisce mensilità un dodicesimo della R.A.L.

Articolo 7 Raccolta ecocert

Allo scopo di consentire l'individuazione del personale interessato dalle previsioni di cui al presente verbale, le Parti stabiliscono che:

Ciascun dipendente nato entro il 1962 dovrà compilare puntualmente e sottoscrivere i moduli di cui in allegato:

Allegato 2- richiesta modello ECOCERT e delega al datore di lavoro

Allegato 3 - questionario previdenziale.

Tali moduli dovranno essere riconsegnati ad Amministrazione Personale e Reporting entro e non oltre la data del 30 novembre 2016.

L'Azienda fornirà al dipendente delegante copia del modello Ecocert ottenuto.

In alternativa all'Allegato 2, il personale potrà far pervenire, entro il medesimo termine di cui al punto 1., il modello Ecocert di cui sia già in possesso, unitamente all'Allegato 3, debitamente compilato e sottoscritto;

I dipendenti nati dal 1° gennaio 1963, che ritengano di essere in possesso dei requisiti, potranno comunque fornire la modulistica di cui ai punti che precedono debitamente compilata e sottoscritta.

Da parte aziendale verrà tempestivamente fornita al personale interessato ogni informazione ed istruzione utile per adempiere agli obblighi (in termini di consegna dei dati e corretta e completa compilazione dei documenti) scaturenti dal presente accordo.

Articolo 8 Formalizzazione delle risoluzioni consensuali

Tutte le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro effettuate ai sensi del presente accordo verranno formalizzate davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi dei Ccnl di settore entro il 31 marzo 2017 con accordo a sensi degli artt. 410 e seguenti c.p.c. a definizione di ogni questione concernente il rapporto di lavoro.

Articolo 9 Modifiche normative al sistema previdenziale nazionale


In casi di modifiche normative/legislative che pregiudichino il diritto alla percezione dei trattamenti previdenziali pubblici dei lavoratori che abbiano avuto accesso al Fondo di Solidarietà, e salvo che il Fondo stesso non prosegua l'erogazione delle prestazioni straordinarie stabilite dal D.M. 83486 del 28/07/2014 e successive modifiche fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, gli stessi avranno diritto a rientrare in servizio fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione. Le Aziende si riservano di collocare i lavoratori in aspettativa retribuita per l'intero predetto periodo.

Articolo 10 Disposizioni finali

Le Parti si danno atto che l'applicazione di tutto quanto disciplinato nell'ambito della presente intesa è subordinato al realizzarsi del progetto di aggregazione societaria di cui al Piano Strategico.

Il presente documento verrà sottoposto ai rispettivi organi decisionali.

Le Parti – fermo restando il successivo svolgimento delle procedure di legge e di contratto per tutti gli aspetti inerenti l'operazione di cui in premessa – per quanto qui convenuto si danno atto e riconoscono: a) che tutte le Parti sono regolarmente costituite e legittimate; b) di aver regolarmente esperito, ad ogni effetto, formale e sostanziale, la procedura prevista dal CCNL e ogni altra utile o rilevante per tutte le azioni e iniziative previste da questo Accordo, riconoscendone l'eshaustività, completezza e congruità; c) che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014 n° 83486 e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali.



Dichiarazione aziendale

Il raggiungimento dell'obiettivo massimo di uscite volontarie fissato dal presente accordo, valutato nell'ambito del previsto incontro di verifica, considerata l'importanza ed il valore del ricambio generazionale, sarà opportunamente considerato ai fini di future assunzioni nell'ambito del progetto di aggregazione societaria di cui alle premesse.

Dichiarazioni delle Parti

Le Parti si danno atto che il numero di aderenti al Fondo di Solidarietà alle condizioni di cui alla presente intesa contribuisce alla soluzione delle tensioni occupazionali derivanti dalla dichiarazione di 1.800 esuberanti di cui al Piano Strategico 2016 - 2019 "La Nuova Grande Banca – Il Futuro che Vogliamo" richiamato in premessa.

Le previsioni in tema di incentivi di cui al presente accordo riguardano la platea degli aderenti al Fondo di Solidarietà in base e in dipendenza del presente accordo;

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., anche n.q. di Banca Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banca Popolare di Milano

| | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| FABI | FIRST Cisl | FISAC Cgil | SINFUB | UILCA | UNISIN FALCRI SILCEA |
| | | | | | |

Allegato 1

Spett.le Azienda
.....

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a il
matricola n° in servizio presso.....

constatato

- che con l'accordo stipulato in data l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'art. all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014;
- che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per il diritto al trattamento pensionistico AGO;

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo per coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda, fruiscono degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà",

- la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a decorrere dal con adesione al Fondo di Solidarietà, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità. Tale data verrà confermata in via definitiva dall'Azienda sulla base delle previsioni del citato accordo;
- di accettare le condizioni e i termini previsti dall'accordo citato e Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014 per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà,

chiede:

in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito


- la prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritto/a
- la non prosecuzione detto versamento

impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Azienda della eventuale, successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro;

dichiara:

- di mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale ai sensi dell'accordo
- di non mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio.



dichiara:



- di mantenere l'adesione al Fondo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.
- di non mantenere l'adesione al Fondo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.

Data.....

Firma.....



Allegato 2

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome Matr.
Luogo di nascita Data di nascita .. / / sesso M F
Codice Fiscale
Comune di Residenza Provincia
Indirizzo C.A.P.
Telefono n.
Dipendente della Società.....
Iscritto anche a:

.....
(indicare eventuali altri Fondi pensioni complementari cui si è iscritti)

.....
(indicare eventuali altri Fondi pensioni complementari cui si è iscritti)

.....
(indicare eventuali altri Fondi pensioni complementari cui si è iscritti)

considerata l'intesa intervenuta tra la Banca Popolare di Milano n.q. di Banca Capogruppo e le Organizzazioni sindacali in ordine all'esigenza di disporre delle complessive posizioni contributive, ai fini dell'accesso alla prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014

DELEGA

la Società (*indicare datore di lavoro o Banca Popolare di Milano in qualità di Capogruppo*)..... ad acquisire presso l'INPS o presso altri Enti Previdenziali c/o le Amministrazioni di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva ed, in particolare, a richiedere l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88 del 1989 (ECOCERT).

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra il proprio consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

...../...../.....
Data

Firma
.....

Da indirizzare a:

Società.....

Indirizzo.....

Tel.....

Fax.....

Allegato 3

QUESTIONARIO PREVIDENZIALE

Il/la sottoscritto/a, Codice fiscale, matricola Azienda

DICHIARA

di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di(indicare attuale datore di lavoro)

di aver lavorato alle dipendenze di terzi con regolare iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di risultare dipendente dell'attuale datore di lavoro, nei seguenti periodi:

.....
.....
.....
.....

di aver svolto attività lavorativa con iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi presso l'Inps:

o Artigiano, nei seguenti periodi
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

o Commerciante nei seguenti periodi
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

o Coltivatore diretto nei seguenti periodi
..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

di aver svolto attività lavorativa con contribuzione presso enti di previdenza obbligatoria diversi dall'Inps, non compresi nel precedente punto, nei seguenti periodi

..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

..... (ricongiunzione si/no) (con liquidazione di una pensione si/no)

di aver provveduto al riscatto di contribuzione omessa o caduta in prescrizione

o tipologia periodo

o tipologia periodo

- di essere autorizzato dall'ente previdenziale (Inps/Inpdap) ai versamenti volontari,
 - o autorizzazione data
- di aver svolto il servizio militare o servizio equiparato
 - o richiesta di accredito figurativo all'Inps per il periodo
- di poter far valere periodi di congedo di maternità e/o parentale
 - o periodo
 - o periodo
- di aver conseguito una laurea
 - o e di aver già chiesto il riscatto del periodo con autorizzazione al versamento in data
 - o e di aver completato il relativo versamento contributivo, con autorizzazione al versamento in data
- di aver svolto attività lavorativa all'estero (Allegare il mod. E 205)
 - o Stato periodo
 - o Stato periodo
- di essere titolare di assegno/pensione di invalidità (Allegare mod. TE 10)
 - o tipo prestazione decorrenza
- di essere non vedente con diritto a quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9 c. 2 della Legge 113/85 (Allegare il Verbale rilasciato dalla Asl)
- di essere non vedente e di voler perfezionare il requisito di vecchiaia a 50 anni se donna o 55 anni se uomo ricorrendone i requisiti contributivi (ovvero di poter far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità)
- di essere lavoratore sordomuto e/o con invalidità superiore al 74% con diritto, per ogni anno di servizio, al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e all'anzianità contributiva, con un tetto massimo di 5 anni, come previsto dall'art. 80 comma 3 della L. 388/2000 (Allegare il Verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla Asl)
 - o periodo
- di essere stato iscritto a forme previdenziali obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori precoci)
 - o periodo
- altre eventuali informazioni utili per determinare la posizione previdenziale

Data firma.....